



LEGGE DI BILANCIO 2024 – NOVITÀ

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) introduce, **a decorrere dal periodo d'imposta 2024**, *modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche*.

In particolare, già a partire dal mese di gennaio, vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione lavoro spettante per lavoro dipendente.

Viene, inoltre, modificata la disciplina del Trattamento Integrativo.

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Le aliquote IRPEF 2024 passano da quattro a tre mediante l'accorpamento dei prime due scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota Irpef
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

DETRAZIONI D'IMPOSTA (comma 2) - modifica l'art. 13 del TUIR

La Legge di Bilancio 2024, rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente spettante ai redditi inferiori o pari a 15.000 € aumentando da 1.880 € a 1.955 € la detrazione spettante.

Reddito complessivo	Detrazione spettante
≤ 15.000	Euro 1.955 *
$>15.000 \leq 28.000$	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ **
$>28.000 \leq 50.000$	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2024 conferma anche per il periodo d'imposta 2024 il Trattamento Integrativo, ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 e con imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

La norma riconosce il Trattamento Integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e 28.000 euro, ma esclusivamente ai cosiddetti incapienti ossia solo se le:

- **detrazioni per carichi di famiglia** (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR),
- **altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato** (art. 13, comma 1, TUIR),

sono superiori all'imposta lorda.



In questo caso l'importo riconosciuto è pari alla differenza **tra le detrazioni citate e la stessa IRPEF lorda**, entro un **massimo erogabile pari a 1.200 euro**.

Si ricorda che **il lavoratore può anche scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente** - magari perché ha dubbi sul reddito complessivo che maturerà nell'anno - recuperando però la cifra spettante in sede di dichiarazione dei redditi (mod.730), sotto forma di **rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

Attenzione: in alcuni casi c'è il **rischio di dover restituire l'intero trattamento integrativo a conguaglio**, nel cedolino di dicembre o in sede di dichiarazione dei redditi (mod.730).